



“DECRETO LIQUIDITA”

DECRETO LEGGE N. 23 DEL 8 APRILE 2020

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8 aprile ed **entrato in vigore dal 9 aprile 2020**, il decreto legge n. 23 del 8.04.2020, chiamato “Decreto Liquidità”, che contiene misure per il sostegno alla liquidità, l'accesso al credito e per la sospensione dei versamenti in scadenza per i mesi di aprile e maggio.

Di seguito si sintetizzano le principali novità riportate nel decreto:

PARTE A: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

- **Art. 1 - Sostegno alla liquidità delle imprese:** alle con sede in Italia colpite dal Covid-19, SACE SpA concede **garanzie, fino al 31.12.2020, per finanziamenti**, sotto qualsiasi forma. Gli impegni assunti dalla SACE Spa sono destinati a supporto delle piccole e medie imprese ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia L 662/96, art. 1, co. 100, lett.

Le condizioni per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, finanziamenti **durata massima 6 anni** con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi;

b) - al 31.12.2019 l'impresa non è definibile in difficoltà (Dirett. UE 651/2014);

- al 29.02.2020 l'impresa non era presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

c) il **prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:**

- **25% del fatturato 2019** prodotto in Italia, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale o
- **il doppio del costo del personale 2019** (in Italia) come risultante dal bilancio; se l'impresa ha iniziato l'attività dopo il 31.12.2018, il legale rappresentante attesta i costi previsti per i primi due anni di attività.

d) la **garanzia**, in concorso paritetico sulle perdite per mancato rimborso tra garante e garantito, **copre il:**



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- **90%** del finanziamento se impresa: ha meno di 5.000 dipendenti in Italia e ha valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);

- **80%** del finanziamento se impresa ha più di 5.000 dipendenti in Italia e ha valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi (consolidato di gruppo);

- **70%** del finanziamento se impresa ha valore del fatturato superiore € 5 miliardi (consolidato di gruppo);

e) Le commissioni annuali dovute sono le seguenti:

- Per le PMI¹: •25 punti base durante il 1° anno; •50 punti base durante il 2° e 3° anno; •100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

-Per le altre imprese: •50 punti base durante il 1° anno; •100 punti base durante il 2° e 3° anno; •200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti di vigilanza;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente alla entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, per capitale, interessi, oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperto da garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia;

i) l'impresa e ogni impresa che appartiene al gruppo, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l) l'impresa assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il finanziatore deve dimostrare che al rilascio del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto;

¹ Per PMI s'intendono imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

n) il finanziamento garantito deve essere destinato a sostenere: costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia come documentato e attestato dal legale rappresentante.

Al fine della verifica del suddetto limite di garanzia, se ci sono più prestiti assistiti da garanzia a favore della medesima impresa, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; stessa cosa nel caso in cui l'impresa fa parte di un gruppo e ci sono più prestiti assistiti da garanzia: gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Viene disposta una **procedura semplificata** per il rilascio della garanzia a favore di **imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un fatturato fino a € 1,5 miliardi**. In pratica **il soggetto interessato al finanziamento garantito da SACE Spa presenta domanda a un soggetto finanziatore (banca), in caso di esito positivo della delibera di erogazione viene trasmessa la richiesta di emissione della garanzia a SACE Spa che, verificato l'esito positivo della delibera della banca, emette un codice univoco identificativo (CUI) del finanziamento e della garanzia e dopo di che il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento garantito da SACE Spa.**

Per le imprese che superano entrambe le soglie, il rilascio della copertura è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

-Art. 2 – Sostegno alla esportazione, internazionalizzazione, agli investimenti delle imprese: per favorire l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, SACE SpA assume il 10% del capitale e degli interessi, dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa europea. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato.

SACE S.p.A.. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

- Art. 5 – Crisi d'impresa: (la nomina del revisore = le norme sulla crisi d'impresa di cui al D. Lgs. 14/2019 entrano in vigore dal 01.09.2021.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- **Art. 6 – Norme temporanee in tema di riduzione de capitale:** viene disposto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 09.04.2020 e fino al 31.12.2020, **non si applicano**, per le fattispecie che si verificano nel corso degli esercizi chiusi entro predetta data, **le seguenti norme:**

- Art. 2446, co. 2 e 3, c.c.: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Art. 2447 c.c.: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
- Art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, c.c.: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Art. 2482-ter c.c.: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Per lo stesso periodo dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui:

- All'art. 2484, n. 4, c.c.: Le Spa, in Sapa e Srl si sciolgono [...] per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.
- All'art. 2545-doudecies c.c.: La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

- **Art. 7 – Continuità aziendale:** nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2020 può essere applicata la prospettiva della continuità aziendale se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23.02.2020 ferma restando la convocazione dell'assemblea in 180 giorni. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati.

- **Art. 8 – Finanziamenti alle società da parte dei soci:** per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto 09.04.2020 e fino al 31.12.2020 non si applicano le norme sulla postergazione (Artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.).



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- **Art. 9 – Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione**: per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione che scadono tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021, i termini di adempimento sono prorogati di 6 mesi.

- **Art. 10 – Blocco istanze di fallimento**: sono improcedibili i ricorsi depositati nel periodo dal 09.03.2020 al 30.06.2020 per la procedura di fallimento (art. 15 L.F.) e per lo stato di insolvenza prima della liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.).

- **Art. 11 – Sospensione titoli di credito**: i termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09.03.2020 al 30.04.2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia (per le disposizioni ulteriori si rimanda al testo dell'articolo).

- **Art. 12 – Sospensione dei mutui “prima casa”**: in merito alla sospensione del mutuo prima casa, di cui all'art. 54 del DL 18/2020, per lavoratore autonomo si intendono anche le ditte individuali e gli artigiani. Per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, i benefici si applicano anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

- **Art. 13 – Fondo garanzia PMI**: in deroga alla vigente disciplina del Fondo garanzia (L. 662/1996, art. 1, co. 100, lett. a) si applicano le seguenti misure fino al 31.12.2020:

- **la garanzia è concessa a titolo gratuito,**

- **l'importo massimo garantito è elevato a € 5 milioni**, per singola impresa **con dipendenti non superiore a 499,**

- la percentuale di copertura del Fondo è elevata al **90%** di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della UE; l'importo totale delle predette operazioni non può superare alternativamente:

1. il **doppio della spesa salariale** annua del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile; per imprese costituite dal 01.01.2019 l'importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il **25% del fatturato totale 2019** del beneficiario;



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

3. **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento** nei successivi 18 mesi per PMI, e nei 12 mesi successivi per imprese con dipendenti non superiori a 499; tale fabbisogno dovrà essere attestato mediante apposita autocertificazione del beneficiario.
- per le operazioni con le caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, la percentuale di riassicurazione del Fondo è elevata al 100% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, se le garanzie da questi ultimi rilasciate non superano il 90%, e che non prevedano il pagamento di un premio; fino all'autorizzazione europea e successivamente all'autorizzazione per le operazioni finanziarie senza la durata e l'importo del punto precedente, le percentuali di copertura sono dell'80% per la garanzia diretta, del 90% per la riassicurazione,
 - sono ammissibili al Fondo garanzia (diretta dell'80%, riassicurazione del 90%) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo del 10%,
 - è estesa la durata della garanzia del Fondo in presenza della concessione della sospensione delle rate da parte di banche o intermediari finanziari,
 - la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità, ma sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", se la predetta classificazione è precedente al 31.01.2020;
 - la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse al concordato in continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti e che hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto, 09.04.2020, non presentino esposizioni che sarebbero classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione e la banca possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza; sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze;
 - non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie,
 - la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia per: operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico, alberghiero o nell'attività immobiliare, con durata minima di 10 anni, di importo superiore a € 500.000,



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- i nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a PMI, imprese individuali ed esercenti arti o professioni, sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, previa autorizzazione della UE, purché tali finanziamenti prevedano:

- **l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione,**
- **abbiano una durata fino a 72 mesi,**
- **abbiano un importo non superiore al 25% del fatturato del beneficiario come da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale,**
- **l'importo non sia superiore a € 25.000,**
- **il rilascio della garanzia è automatico e gratuito**

- per i soggetti con ammontare dei ricavi non superiore ad € 3.200.000, con attività danneggiata da Covid-19, il Fondo può concedere una **garanzia del 90%** che può essere cumulata con un'altra copertura del residuo **10% concessa da Confidi** o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia può essere rilasciata per **prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario,**

- la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31.01.2020.

- Art. 14 – Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo: è previsto che il Fondo di cui all'art. 90 della legge 289/2002 possa prestare garanzie fino al 31.12.2020 sui finanziamenti erogati da Istituto per il Credito Sportivo per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'art. 5, c.2, lett.c) del D.Lgs 242/99.

PARTE B: MISURE FISCALI E CONTABILI

- Art.18 - Sospensione versamenti: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,

➤ con **RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A € 50 MILIONI** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, che hanno subito **UNA DIMINUIZIONE DI RICAVI O COMPENSI DI ALMENO IL 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione di ricavi o



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

compensi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,

- con **RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A € 50 MILIONI** nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, che hanno subito una **DIMINUZIONE DI RICAVI O COMPENSI DI ALMENO IL 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,
- che **hanno iniziato** la loro attività d'impresa arte o professione in data **successiva al 31 marzo 2019** **sono sospesi i versamenti di:**

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d'imposta; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

- IVA,

- termini di versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, **entro il 30.06.2020** in un'unica soluzione o

in **5 rate mensili** di pari importo a partire da giugno 2020.

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **PROVINCIE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI, PIACENZA**, **che hanno subito UNA DIMINUZIONE DI RICAVI O CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione di ricavi o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, a prescindere dalla soglia dei ricavi, sono sospesi i versamenti per i mesi di aprile e maggio dell'IVA.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30.06.2020 in un'unica soluzione, in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

Per i soggetti aventi diritto delle filiere maggiormente colpite, restano ferme, le disposizioni che erano state precedente previste in merito alla sospensione dei versamenti previsti fino al 31.5.2020.

- Art. 19 – Sospensione ritenute subite: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del 17.03.2020 possono non assoggettare a ritenuta di acconto i ricavi e i compensi percepiti tra la data del 17.03.2020 e il 31.05.2020 riferiti ai redditi di lavoro autonomo, anche per attività non esercitate abitualmente, redditi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ai compensi percepiti dall'amministratore di condominio, alle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, alle provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi della presente legge. I contribuenti interessati provvedono a versare le ritenute d'acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (nel DL 18/2020 era il 31.05.2020), o a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio (nel DL 18/2020 era dal mese di maggio) (viene abrogato l'art. 62, co 7 del DL 18/2020).

- Art. 20 – Acconti Irpef, Ires e Irap 2020: per gli acconti Irpef, Ires e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, **non si applicano sanzioni e interessi** nel caso in cui, adottando il metodo previsionale, vi sia uno scostamento tra imposta definitivamente dovuta e acconti **non superiore al 20%**.

- Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti: i versamenti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 60 del DL 18/2020, che prevedeva lo slittamento dal 16.03.2020 al 20.03.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.

- Art. 22 – Certificazione Unica: per l'anno 2020 il termine di consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati è **prorogato al 30.04.2020**. Non si applicano sanzioni per tardiva trasmissione se l'invio telematico delle CU all'Agenzia delle entrate avviene entro il 30.04.2020.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Art. 23 – Certificati per ritenute su appalti – DURF: la validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 è prolungata al 30.06.2020.

- Art. 24 – Termini agevolazioni “prima casa”: sono sospesi nel periodo tra 23.02.2020 e 31.12.2020 i seguenti termini relativi alla prima casa:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione,
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale,
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso,
- il termine il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

- Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza: i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento al periodo d'imposta 2019 possono inviare a CAF e professionisti copia per immagine della delega, ovvero copia per immagine di apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta, per l'accesso alla dichiarazione precompilata, copia della documentazione necessaria e copia del documento d'identità. Ciò vale anche per dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta fermo l'obbligo di consegna delle citate deleghe e della documentazione una volta cessata la situazione emergenziale.

- Art. 26 – Imposta di bollo su fatture elettroniche: l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel singolo trimestre può essere versata senza sanzioni e interessi:

- per il 1° trimestre entro i termini previsti per il 2° trimestre (20 luglio) se l'importo è inferiore a € 250;
- per il 1° e 2° trimestre entro i termini previsti per il 3° trimestre (20 ottobre) se l'importo complessivo è inferiore a € 250.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci: per la cessione gratuita di farmaci per fini compassionevoli non opera la presunzione di cessione (art. 1, DPR 441/97) e non è considerata destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi.

- Art. 28 – Utili alle società semplici: i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater DL 124/2019) anche se distribuiti da non residenti. Concorrono a tassazione per l'intero ammontare gli utili corrisposti alla società semplice qualora imputabili a enti pubblici e privati diversi dalle società, a trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Per la quota imputabile a soggetti non residenti si applicano le ritenute di cui all'art. 27 del TUIR. Per gli utili provenienti da imprese o enti black list si applicano le disposizioni del TUIR. Viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 32-quater del DL 124/2019 si applicano ai dividendi percepiti dal 01.01.2020. Però, alla distribuzione di utili che derivano da partecipazioni in soggetti Ires e formati fino al 31.12.2019 e deliberata entro il 31.12.2022 si applica la disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla L. 205/2017, art. 1, co. 999-1006.

- Art. 29 – Processo tributario: per agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacea, viene previsto l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Gli Uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

- Art. 30 – Credito d'imposta acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: il credito d'imposta per esercenti attività d'impresa, arti o professioni, per sanificazione ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario (riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo di € 50.000.000 per il 2020), è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e finanza.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- **Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi**: ai fini del riconoscimento ai professionisti iscritti agli ordini professionali dell'indennità di € 600 di cui al fondo di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020), viene specificato che non devono essere titolari di trattamento pensionistico ed iscritti alla previdenza obbligatoria in via esclusiva.

- **Art. 35 – PIN INPS**: fino alla fine dell'emergenza sanitaria, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

- **Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare** – (modifica all'art. 83 DL 18/2020): i termini per rinvio udienze e per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per proporre mediazione e reclamo sono sospesi dal 09.03.2020 al 11.05.2020.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e provvederà nei prossimi giorni a trasmettere tramite mail un prospetto nella quale viene calcolato l'importo massimo dei finanziamenti che l'impresa potrà richiedere alle banche in base ai parametri di fatturato e costo del personale dipendente così come sopra specificato.

Crema li 10/04/2020

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli